

ATTO N. 157/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni

Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Artt. 27 e 53, V comma, della Legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con L.R. 19/07/1979, n. 35 – Assestamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 5 ottobre 2000


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 ottobre 2000



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5 ottobre u.s. ha esaminato l'atto n. 157 ed ha espresso, con 4 voti favorevoli (gruppi DS, Partito Comunista - Rifondazione e I Democratici - Rinnovamento) e 3 contrari (gruppi AN, FI e Cristiani Democratici e Liste Civiche), parere favorevole dando incarico di relazionare al Consiglio per la maggioranza al Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, nonché lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento stesso.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con l.r. 19/07/1979, n. 35 – Assestamento del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4.9.2000 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 7.9.2000 (ATTO N. 157);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 157/BIS);

VISTO il parere consultivo di competenza della II e III Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 10, comma 6 del Regolamento Interno;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 19 maggio 1976, n. 335;

VISTA la l.r. 3.5.1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 9.3.2000, n. 18;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

a) con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A), B), C), D) ed E), e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Artt. 27 e 53, V comma, della legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con l.r. 19/07/1979, n. 35 – Assestamento del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999", composta di n. 6 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D) ed E), nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

Art. 1

(Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, il saldo finanziario negativo dell'esercizio finanziario 1999, è accertato in lire 94.649.388.356. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.


Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di lire 94.649.388.356, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2000 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000, per l'anno 2000, e di lire 10.000.000.000, dal 2001 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capitoli 6080 e 0790 del bilancio 2000 e successivi, programma 7.03.2.02, del bilancio pluriennale 2000/2002.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.



4. Ai mutui e/o prestiti di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'articolo 5.

Art. 3

(Fondi da reinscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da reinscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1999, a norma dell'articolo 53, comma 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 969.460.686.630, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4


(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1999 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2000, e di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Autorizzazione alla estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari. Integrazione e rettifica articoli 12, 14 e 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (patto di stabilità interno), anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di am-




mortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, è autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre, in sostituzione, nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. I mutui o i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 12 e 14 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, possono avere una durata massima di anni trenta.

3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari.

4. Il rimborso dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle scadenze previste, comprendenti gli oneri delle eventuali coperture dei rischi di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

5. In relazione alla garanzia di cui al comma 4, la Regione può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, con priorità assoluta rispetto



alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.


6. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci, ai capitoli 6080 e 9790, programma 7.03.2.02 del bilancio pluriennale 2000/2002 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 6

(Integrazione elenco n. 1, allegato alla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18. Elenco spese obbligatorie)

1. All'elenco n. 1, allegato alla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, sono inseriti i seguenti capitoli:

- Cap.155 "Spese per i componenti della Giunta Regionale in qualità di assessori esterni legge regionale 23 marzo 2000, n. 26";
- Cap.180 "Spese per il funzionamento della struttura di supporto al Presidente della Giunta Regionale legge regionale 23 marzo 2000, n. 26";
- Cap. 480 "Acquisto libri, giornali e riviste ed altre pubblicazioni e inserzioni redazionali".



b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevole, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 69 dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria



**REGIONE DELL'UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE**

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2
06100 Perugia - Tel. 075. 5728607

II COMMISSIONE PERMANENTE

Prot. n. 2192/2000
SR/

Perugia, 22 settembre 2000

Al Presidente
della I Commissione
Consiliare permanente

Al Presidente
del Consiglio regionale


S E D E

OGGETTO: ATTO N. 157 – Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Artt. 27 e 53, V comma, della Legge regionale di contabilità 03/05/1978, n. 23 come modificata con L.R. 19/07/1979, n. 35 – Assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 1999”.

In riferimento all’atto in oggetto, la II Commissione Consiliare permanente nella seduta del 21 settembre u.s., ha deciso, a maggioranza, di rimettersi al parere della I Commissione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Edoardo Gobbini



III COMMISSIONE PERMANENTE

Prot. N. 2192/2000
SM/

Perugia, 15 settembre 2000

Al Presidente
della I Commissione Consiliare

e p. c. Al Presidente del
Consiglio Regionale

LORO SEDI

OGGETTO: ATTO N. 157 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Artt. 27 e 53, V comma, della L.R. di contabilità 03.05.78, n. 23 come modificata con L.R. 19.7.79, n. 35 - Assestamento del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1999".

Si comunica che, in relazione all'atto in oggetto, la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 14 settembre u. s. ha deciso unanimemente di rimettersi al parere della I Commissione Consiliare permanente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Marcello Paggiacci